



Roma, 7 marzo 2011

Circolare n. 44/2011

Oggetto: Dogane – Sportello Unico Doganale – DPCM 4.11.2010, n.242, su G.U. n.10 del 14.1.2011.

Dopo un iter legislativo durato sette anni è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina l'operatività dello Sportello Unico Doganale.

Com'è noto, si tratta di un istituto sul quale gli operatori hanno riposto molte aspettative, ritenendolo lo strumento fondamentale per avviare a soluzione le disfunzioni e le lungaggini delle procedure di sdoganamento. Non a caso lo Sportello Unico Doganale risulta in cima alla lista delle misure da attuare del Piano Nazionale della Logistica.

In realtà questo decreto attuativo coglie solo un risultato minimo rispetto agli ambiziosi obiettivi indicati nella legge n.350 del 2003. I commi 57 e seguenti dell'articolo 4 di quella legge disponevano l'istituzione dello Sportello Unico per:

1. *semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e concentrare i termini delle attività istruttorie anche di competenza di amministrazioni diverse;*
2. *concentrare tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori e inoltrare i relativi dati alle Amministrazioni interessate.*

Per raggiungere questi obiettivi lo stesso articolo 4 attribuiva al Presidente del Consiglio il compito di definire con proprio decreto i termini di conclusione dei vari procedimenti amministrativi necessari per l'assolvimento delle operazioni di importazione ed esportazione.

A questo riguardo, l'attuale DPCM si è limitato a fotografare e cristallizzare (fino a eventuali successive modifiche) i termini massimi di conclusione dei vari procedimenti amministrativi, già in vigore e diversissimi nella durata¹.

Il DPCM nulla dispone in merito alla tempistica degli esiti dei controlli sui campioni (per la quale non viene posto alcun termine massimo), né sull'armonizzazione degli orari di apertura degli uffici delle varie amministrazioni coinvolte (armonizzazione demandata a successive Conferenze di servizi).

Non avendo dunque realizzato il primo fondamentale risultato voluto dalla legge 350/2003, cioè quello di una semplificazione sostanziale delle operazioni di importazione ed esportazione nonché di una concentrazione effettiva dei termini delle varie attività istruttorie, il DPCM non è oggi potuto andare oltre all'obiettivo di assegnare un ulteriore termine di 3 anni (fino al luglio 2014), per realizzare *"sistemi di cooperazione informatica tra l'Agenzia delle Dogane e le altre Amministrazioni interessate"*.

Alla fine del triennio (salvo differimenti ed eccezioni) sarà stato dunque raggiunto il risultato di aver sostituito le varie istanze e documentazioni cartacee dirette ad una pluralità di uffici, con un unico invio telematico delle stesse al solo ufficio doganale di competenza, il quale provvederà a smistarle e ad attendere i relativi esiti.

Sicuramente questo risultato (peraltro già previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.LGVO 82/2005) costituirà un passo avanti, ma sui nodi fondamentali della complessità dell'operazione di sdoganamento, sulla quale incidono le diverse procedure, i difformi orari di funzionamento, i differenti termini di conclusione dei procedimenti, le varie competenze e prerogative delle singole Amministrazioni con le lacune e le deficienze territoriali, questo provvedimento non indica alcuna soluzione.

¹ A titolo di esempio, la durata varia, per i controlli *"prodromici"*, dai 2 giorni della certificazione di qualità del Ministero dello Sviluppo Economico ai 90 giorni della certificazione di rispondenza degli apparecchi radiotelevisivi dello stesso Sviluppo Economico, ai 180 giorni dell'autorizzazione per le acque minerali del Ministero della Salute.

Per i procedimenti *"contestuali"* la durata massima varia invece da un'ora per lo svincolo doganale in caso di solo controllo documentale, alle 12 ore per il nulla osta per i fiori recisi in caso di visita, alle 72 ore per l'autorizzazione USMAF per indumenti usati in caso di visita, alle 120 ore per l'autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura per sementi sperimentali anche in caso di solo controllo documentale.

Per il mondo della logistica e della spedizione internazionale, dunque, la tematica delle semplificazioni doganali rimane un problema aperto, per la cui soluzione sarà ancora necessario dedicare il massimo impegno politico e organizzativo.

Daniela Dringoli
Responsabile di Area

Allegato uno
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.10 del 14.1.2011 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
4 novembre 2010, n. 242

Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Sportello unico doganale

1. Lo sportello unico doganale, istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, perseguendo lo sviluppo dell'interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse amministrazioni interessate, coordina per via telematica i procedimenti coinvolgenti le amministrazioni che intervengono in operazioni doganali, nonché le attività connesse con le predette operazioni e disciplinate dal presente decreto.

2. Al fine di effettuare il coordinamento per via telematica dei procedimenti che fanno capo alle amministrazioni che intervengono nelle operazioni doganali e' realizzato un sistema di cooperazione tra il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e quello delle singole amministrazioni interessate.

Art. 2
Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali

1. I termini massimi di conclusione dei procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella Tabella A.

2. I termini massimi di conclusione dei procedimenti che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella Tabella B.

Art. 3
Procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione

1. L'ufficio doganale provvede al controllo e all'eventuale scarico delle certificazioni, delle autorizzazioni, delle licenze e dei nulla-osta, prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione ed elencati nella Tabella A, rilasciati dalle amministrazioni di competenza nei tempi previsti in detta Tabella.

2. Gli operatori si rivolgono alle amministrazioni competenti per l'attivazione dei procedimenti limitatamente a quelli contrassegnati dal numero 1 e dai numeri da 55 a 65 della Tabella A.

Art. 4
Procedimenti contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali

1. I procedimenti amministrativi che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali sono conclusi dalle amministrazioni competenti nei termini massimi indicati nella Tabella B.

2. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, per i procedimenti di cui alla Tabella B, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, sono fatti salvi i tempi necessari per conoscere i relativi esiti.

3. All'atto della presentazione della dichiarazione doganale di cui al capitolo II del titolo IV del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, l'ufficio doganale provvede ad inviare in via telematica alle amministrazioni competenti i dati raccolti, necessari all'avvio dei procedimenti di cui al comma 1.

4. Le amministrazioni comunicano per via telematica gli esiti dei procedimenti di rispettiva competenza all'ufficio doganale che provvede a definire il procedimento doganale.

Art. 5

Coordinamento per via telematica

1. Lo sportello unico doganale attua il coordinamento per via telematica dei procedimenti previsti dagli articoli 3 e 4 secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'organizzazione dei servizi in rete e' realizzata attraverso idonei sistemi di cooperazione in conformita' a quanto disposto dall'articolo 63 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005.

3. In caso di indisponibilita' dei sistemi informatici saranno assicurate procedure manuali sostitutive da individuare in sede di definizione dei sistemi di cooperazione di cui al comma 2.

4. Titolari del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativi ai procedimenti di cui alle Tabelle A e B sono esclusivamente le singole amministrazioni competenti. L'Agenzia delle dogane e', ai sensi del suddetto articolo 28, titolare del trattamento dei dati forniti dagli operatori con la dichiarazione doganale. I dati personali sono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto decreto legislativo n. 196 del 2003, che sono specificate dalle amministrazioni anche nell'ambito dei sistemi di cooperazione di cui al comma 2 e dei relativi accordi di servizio ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 6

Norme transitorie

1. Gli operatori continuano ad attivare i procedimenti di cui alle Tabelle A e B presso le amministrazioni competenti, che provvedono alla loro conclusione nei tempi indicati nelle medesime Tabelle A e B, fino all'integrazione degli stessi procedimenti nel sistema di cooperazione di cui al comma 2 dell'articolo 1, fatta eccezione per i procedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 3.

2. Il direttore regionale dell'Agenzia delle dogane competente promuove, per i procedimenti di cui all'articolo 4, apposite conferenze di servizi in sede locale, da avviare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, per procedere all'armonizzazione degli orari di apertura degli uffici interessati, nel rispetto delle previsioni normative comunitarie e nazionali, tenuto conto di specifiche esigenze dei traffici e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi vigenti, nonche' per affrontare eventuali necessita' operative.

3. Le amministrazioni destinatarie delle disposizioni del presente decreto devono individuare, nel proprio organigramma, uno o piu' uffici, di livello dirigenziale generale, quale referente dello sportello unico doganale.

4. Per il primo triennio di funzionamento dello sportello unico doganale i responsabili degli uffici di cui al comma 3 costituiscono un comitato, coordinato dal direttore dell'Agenzia delle dogane, o da un suo delegato, che provvede, con riunioni almeno trimestrali, al monitoraggio dell'attivita' del predetto sportello unico doganale.

5. Qualora dal monitoraggio emergano criticita' che impediscono il corretto funzionamento dello sportello unico doganale, il comitato di cui al comma 4 adotta ogni misura tecnica idonea a rimuovere tali criticita', assicurando il buon andamento delle attivita'.

6. I sistemi di cooperazione informatica, di cui all'articolo 5, comma 2, realizzati tra l'Agenzia delle dogane e le altre amministrazioni interessate sono completati entro tre anni dall'attivazione dello sportello unico doganale.

Art. 7

Attivazione dello sportello unico doganale

1. Lo sportello unico doganale viene attivato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8

Aggiornamento periodico delle Tabelle A e B

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede al periodico aggiornamento delle Tabelle A e B del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 4 novembre 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio 324

| PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI PROVVEDIMENTI PRODROMICI ALL'ATTIVITA' DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE | | |
|---|--|---|
| Ministero o Ente interessato | atto emesso | Tempi di rilascio (giorni) |
| Ministero degli Affari Esteri | 1) licenze di importazione ed esportazione del materiale d'armamento | 80 |
| Ministero dello sviluppo economico | 2) certificazioni/controlli di conformità tecnica ai fini della sicurezza | 3 |
| | 3) certificazioni di qualità | 2 |
| | 4) autorizzazione per etichettatura prodotti alimentari | 6 |
| | 5) autorizzazione alla importazione di giochi automatici e semiautomatici | 7 |
| | 6) registrazione dei marchi | 7 |
| | 7) certificato di rispondenza per ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva | 90 |
| | 8) licenze CITES import/export | 30 * |
| | 9) autorizzazione specifica individuale di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare) | 180 ** |
| | 10) autorizzazione globale individuale di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare) | 180 ** |
| | 11) autorizzazione generale nazionale di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare) | 30 |
| | 12) autorizzazione generale comunitaria di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare) | 30 |
| | 13) autorizzazione di importazione, esportazione, produzione, acquisto, detenzione ed uso di composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso alla convenzione armi chimiche | 180 |
| | 14) certificato internazionale di importazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare) e di prodotti ad alta tecnologia | 30 |
| | 15) autorizzazione di esportazione e di importazione di prodotti destinati a, o provenienti da, paesi sottoposti ad embargo commerciale | 180 *** |
| | 16) titoli e certificati all'importazione e all'esportazione di beni agricoli | 30 |
| | 17) autorizzazioni di importazione e di esportazione di merci utilizzabili per la pena di morte, la tortura o pene crudeli, inumane o degradanti | 180 |
| | 18) licenze import/prodotti tessili regime autonomo | 5 (gg lavorativi dalla conferma del quantitativo richiesto da parte della Commissione) |
| 19) autorizzazioni preliminari per traffico di perfezionamento passivo/economico di prodotti tessili | 5 (gg lavorativi dalla conferma del quantitativo richiesto da parte della Commissione) | |
| 20) licenze import di taluni prodotti siderurgici origine Kazakhstan | 5 (gg lavorativi dalla presentazione della licenza di esportazione) | |
| 21) licenze import di taluni prodotti siderurgici origine Russia | 10 (gg lavorativi dalla presentazione della licenza di esportazione) | |
| 22) Documenti di vigilanza import/prodotti siderurgici | 5 (gg lavorativi) | |
| 23) autorizzazioni import/Cloruro di potassio originario della Bielorussia | 10 (gg lavorativi dalla presentazione dell'originale del contratto corrispondente) | |
| * dalla presentazione delle domande complete. I termini si interrompono fino alla acquisizione del parere della Commissione scientifica nazionale e alla conclusione di eventuali consultazioni di Autorità CITES estere. | | |
| ** di cui 150 giorni per il Comitato consultivo ex art. 11 del Decreto Leg.vo 9 aprile 2003, n.96 | | |
| *** salvo diversa indicazione da fonte di derivazione internazionale | | |

| Ministero o Ente interessato | atto emesso | Tempi di rilascio (giorni) |
|---|---|---|
| Ministero della Salute | 24) Autorizzazione per l'importazione di acque minerali | 180 |
| | 25) Autorizzazione all'importazione di sostanze stupefacenti | 30 |
| | 26) autorizzazioni/nulla osta per importazione di prodotti di origine animale e mangimi destinati ad usi non commerciali | 30 |
| | 27) autorizzazioni/nulla osta per importazione di farmaci veterinari | 30 |
| | 28) autorizzazioni per il transito di animali | 30 |
| | Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali | 29) autorizzazione all'importazione e/o spostamento di organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali, altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale. |
| 30) autorizzazione all'importazione di sementi per scopi sperimentali | | 30 |
| 31) nulla osta importazione temporanea prodotti agricoli e ittici | | 60 |
| 32) nulla osta prodotti da agricoltura biologica | | 90 |
| 33) nulla osta per il regime di perfezionamento attivo dell'olio di oliva | | 60 |
| 34) autorizzazione per l'esportazione di paste alimentari | | 40 |
| 35) nulla osta per il regime di perfezionamento attivo del settore lattiero-caseario | | 60 |
| 36) nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nei settori uova e pollame | | 60 |
| 37) nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nei settori carni bovine e suine | | 60 |
| 38) nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nei settori cereali e riso | | 60 |
| 39) nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nel settore zucchero | | 60 |
| 40) nulla osta importazione/esportazione bestiame da riproduzione e materiale riproduttivo | | 45 |
| 41) autorizzazione importazione selvaggina viva dall'estero a scopo di ripopolamento e miglioramento genetico | | 45 |
| 42) nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nel settore vitivinicolo | | 60 |
| * esclusi gli atti prodromici necessari per l'autorizzazione | | |
| Corpo Forestale dello Stato | 43) certificati di riesportazione e certificati comunitari ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 338/97, in applicazione della Convenzione Cites. * dalla conclusione di eventuali consultazioni di altre amministrazioni e paesi esteri e dall'acquisizione del parere favorevole emesso dalla Commissione scientifica Cites | 30* |
| Agecontrol S.p.A. | 44) certificato conformità per import/export prodotti ortofrutticoli freschi | 2 |
| | 45) certificato di destinazione industriale | 2 |
| Servizi Fitosanitari Regionali | 46) nulla osta all'importazione di sementi da Paesi Terzi | 7 * |
| | 47) autorizzazione alle attività d'importazione | 90 * |
| | 48) autorizzazione per controlli a destino | 90 * ** |
| | 49) atti autorizzativi per importazioni d'emergenza disciplinati da decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali | 90 *** |
| | * escluse le autorizzazioni e atti prodromici alla richiesta di rilascio nulla osta: autorizzazione attività sementiera, autorizzazione art. 19, iscrizione al registro ufficiale dei produttori - RUP | |
| ** a decorrere dall'ultimo atto presupposto per l'idoneità ai controlli | | |
| *** a decorrere dall'ultimo atto autorizzativo e/o dai risultati di analisi | | |
| Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 50) omologazione caschi per motociclisti | 23 |
| | 51) omologazione cinture di sicurezza per veicoli a motore | 23 |
| | 52) omologazione sistema di ritenuta per bambini | 22 |
| | 53) omologazione per giubbotti e bretelle retroriflettenti | 21 |
| | 54) omologazione per carrelli semoventi | 21 |

| Ministero o Ente interessato | atto emesso | Tempi di rilascio (giorni) |
|---|---|----------------------------|
| Ministero dell'Interno | 55) esportazione di armi comuni e/o munizioni verso paesi Extra U.E. | 90 |
| | 56) esportazione di armi comuni e/o munizioni verso paesi cd "sensibili", ovvero quando ricorra la necessità di consultare altre amministrazioni e/o stati esteri | 180 |
| | 57) importazione di armi comuni e/o munizioni | 90 |
| | 58) esportazione di armi tipo guerra o non catalogate in Italia non rientranti nell'ambito di applicazione della legge 9 luglio 1990, n.185 | 180 |
| | 59) importazione di armi tipo guerra o non catalogate in Italia non rientranti nell'ambito di applicazione della legge 9 luglio 1990, n.185 | 180 |
| | 60) esportazione di armi non da sparo o strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento ed equipaggiamento dei Corpi armati o di polizia | 120 |
| | 61) importazione di armi non da sparo o strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento ed equipaggiamento dei Corpi armati o di polizia | 120 |
| | 62) importazione dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria dell'allegato "A" al regio decreto 6 maggio 1940, n.635 | 90 |
| | 63) esportazione dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria dell'allegato "A" al regio decreto 6 maggio 1940, n.635 | 90 |
| | 64) esportazione di esplosivi per uso civile, riconosciuti e classificati, verso paesi Extra U.E. | 90 |
| | 65) importazione di esplosivi per uso civile, riconosciuti e classificati, verso paesi Extra U.E. | 90 |
| Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | 66) autorizzazione per specie di mammiferi e rettili pericolosi per la salute | 36 * |
| | 67) autorizzazione esportazione halon, prodotti e apparecchiature contenenti halon | 60 |
| | 68) autorizzazione spedizioni di rifiuti in entrata ed uscita | 70 |
| | 69) autorizzazioni prodotti contenenti amianti | 31 |
| | 70) autorizzazione su pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose | 16 |
| * dalla conclusione di eventuali consultazioni di altre amministrazioni e paesi esteri e dall'emissione del parere favorevole da parte della Commissione scientifica Cites/Prefettura territorialmente competente | | |
| Regioni e Province autonome | 71) autorizzazione per le importazioni e le esportazioni di rifiuti | 70 |
| C.C.I.A.A. | 72) nulla osta verso USA per capelli umani e manufatti | 5 |
| Cc.naz.prod.canapa | 73) certificato cascami di canapa non filabili | 3 |
| Istituto nazionale per le conserve alimentari | 74) certificato di idoneità per conserve di pomodori e derivati | 7 |
| Ente nazionale risi | 75) dichiarazione per il riso | 2 |
| Ind.Ess. Reggio Calabria | 76) certificato di purezza essenze agrumi e bergamotto | 1 |
| Cent. Sperim Palermo | 77) certificato di purezza essenze agrumi | 1 |
| Consorzio Ispettorato per la qualità | 78) certificato di origine speciale per il prosciutto di Parma e di San Daniele | 4 |

Tabella B

| PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI PROVVEDIMENTI DA RILASCIARE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE MERCI AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITA' DOGANALI | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---|
| Ministero o Ente interessato | atto emesso | tempo limite (ore) Controllo Documentale | tempo limite (ore) Visita Merci | |
| Agenzia delle Dogane | 1) svincolo | 1 | 5 | |
| Ministero della Salute | 2) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di alimenti di origine non animale (OGM compresi) e bevande | 8 | 72 | |
| | 3) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di materiali a contatto con alimenti | 8 | 72 | |
| | 4) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, integratori alimentari, prodotti di erboristeria, alimenti addizionati di vitamine e minerali, nuovi ingredienti e nuovi prodotti alimentari (Novel food) | 8 | 72 | |
| | 5) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti additivi, coloranti e aromi per alimenti | 8 | 72 | |
| | 6) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti fitosanitari | 8 | 72 | |
| | 7) Nulla Osta per l'importazione di indumenti e manufatti imbottiti in piuma d'oca | 8 | 72 | |
| | 8) Nulla Osta ai fini sanitari per indumenti usati, stracci, capelli | 8 | 72 | |
| | 9) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di farmaci non registrati in Italia | 2 | 24 | |
| | 10) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti cosmetici | 8 | 72 | |
| | 11) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di dispositivi medici | 8 | 72 | |
| | 12) Nulla osta per introduzione di parti di cadavere, organi e tessuti a scopo di trapianto | 2 | 8 | |
| | 13) Nulla osta sostanze gas tossici e sostanze pericolose destinati ad uso umano | 8 | 72 | |
| | 14) Rilascio Documento Veterinario Comune di Entrata (DVCE) per l'importazione/transito di prodotti d'origine animale, animali vivi e mangimi vegetali | 2 | 3 | |
| | 15) Nulla osta per importazione di prodotti di origine animale e di animali non armonizzati | 2 | 3 | |
| | 16) Rilascio certificato veterinario di cui alla decisione 2000/571/CE | 2 | 3 | |
| | 17) Nulla osta importazione farmaci e principi attivi ad uso veterinario | 72 | 96 | |
| | 18) Documento previsto dall'art. 9 della Direttiva 95/53/CE per mangimi destinati ad altro Stato | 2 | 3 | |
| | 19) Rilascio dichiarazione di esenzione dai controlli veterinari | 1 | 2 | |
| | Azienda Sanitaria Locale | 20) protezione contro l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali o loro prodotti | 2 | 7 |
| 21) controlli sull'immissione nel mercato dei biocidi(pesticidi non agricoli) | | 2 | 5 | |
| Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali | 22) imballaggio prodotti ortofrutticoli | 2 | 5 | |
| | 23) autorizzazione all'importazione di sementi per scopi sperimentali | 120 | 120 | |

| PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI PROVVEDIMENTI DA RILASCIARE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE MERCI AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITA' DOGANALI | | | |
|---|--|--|------------------------------------|
| Ministero o Ente interessato | atto emesso | tempo limite (ore) Controllo Documentale | tempo limite (ore) Visita Merci |
| Corpo Forestale dello Stato Nucleo Operativo Cites (NOC) | 24) validazione autorizzazioni Ministero Sviluppo Economico/cites | 2 | 3 |
| Agecontrol S.p.A. | 25) nulla osta importazione di banane | 4 | 12 |
| Servizio Fitosanitario Regionale | 26) nulla-osta all'importazione di fiori recisi | 4 | 12 * |
| | 27) nulla-osta all'importazione e transito per vegetali e prodotti vegetali provenienti da Paesi terzi | 4 | 12 * |
| | 28) nulla-osta all'importazione dei prodotti sementieri provenienti da Paesi terzi | 4 | 12 * |
| | 29) nulla-osta all'importazione e spostamento di organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali, e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale | 4 | 12 |
| | 30) certificato fitosanitario di export o riexport per vegetale e prodotti vegetali destinati a Paesi terzi | Tempi di rilascio 48 ore * | |
| * esclusi i tempi di preavviso, notifica ed eventuali specifici controlli per dichiarazioni supplementari, analisi di laboratorio | | | |
| Istituto Commercio Estero | 31) nulla osta essenze di lemongrass | 2 | 6 |
| | 32) nulla osta selvaggina estranea alla fauna indigena | 2 | 5 |
| | 33) nulla osta importazione di luppolo | 4 | 12 |
| Camere di Commercio | 34) nulla osta per immissione in commercio di pesi e strumenti metrici | 2 | 7 |
| Comune | 35) passaporto mortuario | 2 | 8 |